



A cura della consulente fiscale dott.ssa Marica Dalmonego – gennaio 2023

Sistema TS: termini di invio e sanzioni in caso di trasmissione di documento errato, omissivo o tardivo

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 7 c. 1 del DM 19 ottobre 2020, gli psicologi professionisti sono tenuti ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate entro i seguenti termini:

- 30 settembre 2022 per le spese sostenute nel primo semestre 2022;
- 31 gennaio 2023 per le spese sostenute nel secondo semestre 2022;
- 30 settembre 2023 per le spese sostenute nel primo semestre 2023;
- 31 gennaio 2024 per le spese sostenute nel secondo semestre 2023.

Viene quindi confermato l'obbligo di comunicazione delle prestazioni con cadenza semestrale anche per il 2023, rimandando al 2024 l'obbligo di invio mensile.

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria entro le scadenze sopra riportate, ai sensi dell'art. 3 c.5-bis del D.lgs. n.175/2015, si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione fino ad un massimo di 50.000 mila euro. L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 22/E del 23 maggio 2022, ha recentemente chiarito che con il termine "comunicazione" s'intende ogni singolo documento di spesa errato, omissivo o tardivamente inviato, ovvero ogni singola fattura.

Tuttavia, la sanzione non si applica se la comunicazione corretta viene effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza o, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa.

Come sottolineato dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione sopra citata, è possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso, applicando le norme per la definizione della sanzione di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 472/1997. In particolare, l'Agenzia ha precisato che, se la comunicazione viene correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione base su cui applicare le percentuali di riduzione disposte dal citato articolo 13, è data dalla sanzione ordinaria (100 euro) ridotta a un terzo è ridotta a un terzo (33,33 euro) con un massimo di 20.000 euro.

A titolo esemplificativo, ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso, è possibile la riduzione della sanzione secondo quanto segue:

- 1/9 del minimo per chi effettua l'invio entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria (per cui 3,70 euro per chi ha effettuato l'invio entro i primi 60 giorni dalla scadenza ordinaria ($\frac{33,33}{9}$) e 11,11 euro per chi ha effettuato l'invio tra il 61° e il 90° giorno dalla scadenza ordinaria ($\frac{100}{9}$);
- 1/8 del minimo per chi effettua l'invio entro 1 anno dalla scadenza ordinaria (12,50 euro);
- 1/7 del minimo per chi effettua l'invio entro 1 anno dalla scadenza ordinaria (14,29 euro);
- 1/6 del minimo per chi effettua l'invio entro 1 anno dalla scadenza ordinaria (16,67 euro);
- 1/5 del minimo per chi effettua l'invio entro 1 anno dalla scadenza ordinaria (20,00 euro);

Sistema TS: indicazioni Bonus psicologo

In seguito all'aggiornamento delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati al Sistema TS, pubblicato ad inizio gennaio 2023, si ricorda ai professionisti psicologi l'obbligo di inserimento nelle fatture, per le prestazioni sulle quali è stato applicato il "Bonus psicologo", dei dati relativi al contributo (limite di 50 euro per ogni seduta).

In caso di fattura il cui pagamento viene interamente coperto dal Bonus, la fattura deve essere redatta con le ordinarie regole con l'obbligo di riportare il codice univoco che verrà fornito dal Paziente al quale spetta il Bonus.

Per completezza, si suggerisce di indicare in fattura anche il riferimento di legge, ossia l'indicazione: *"Prestazione pagata attraverso erogazione del Bonus Psicologo ex art.1-quater, c.3 DL 228/2021 e successive modifiche"*.

In caso di fattura pagata solo parzialmente attraverso il Bonus, al fine della trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, il professionista psicologo dovrà riportare l'importo totale della fattura, avendo cura di indicare separatamente l'importo versato direttamente dal contribuente rispetto all'importo oggetto del Bonus che dovrà essere trasmesso con il codice riferito ad altre spese, ossia "AA".

A titolo esemplificativo, per una fattura che riporta un totale complessivo di 70,00 Euro, è opportuno riportare la seguente dicitura:

1. Importo di Euro 50,00 pagato attraverso il Bonus Psicologo (Codice Univoco);
2. Importo di Euro 20,00 pagato attraverso Bonifico/Pos.